

Corte di Cassazione

Sezione V

SENTENZA CIVILE

Sentenza del 02/04/2003 n. 5015

Intitolazione:

NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITA' - Esclusione - Sua codificazione disposta dall'art. 3 del cosiddetto Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) - Portata .

Massima:

In tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in base all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi, stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

Testo non disponibile